

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07303/2023 REG.RIC.
N. 07304/2023 REG.RIC.
N. 07441/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7303 del 2023, proposto dalle società Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. e Canale 9 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;

contro

New Ciak Telesud S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Videolina S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7304 del 2023, proposto dalla società Videolina S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto e Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, n. 24;

contro

New Ciak Telesud S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero delle imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Tel Lombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. e Canale 9 S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, non costituite in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7441 del 2023, proposto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Videolina Spa, R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali,

Espansione S.r.l., Editrice Tnv Spa, Retesette Spa, Rete 7 S.r.l., Rtv38 Spa, Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;

New Ciak Telesud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

con riferimento a tutti i ricorsi nn. 7303 del 2023, 7304/2023 e 7441/2023: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Prima) n. 10829/2023, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e della società New Ciak Telesud S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea, in dichiarata delega dell'avvocato Massimo Luciani e l'avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Stefano

Toschei e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, e Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato. Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, e Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato. Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato, Massimo Romano;

Rilevato che, allo stato degli atti e all'esito di una valutazione preliminare della documentazione prodotta e della documentazione versata in giudizio, appare evidente che la *res controversa* attiene a questioni che meglio potranno essere scrutinate nella fase di merito, ben potendo essere assicurata, nello stesso tempo, la richiesta tutelare formulata attraverso la fissazione di una udienza per la discussione del merito in tempi contenuti;

Ritenuto che si presenta doveroso, già nella presente fase cautelare, disporre la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., in presenza della richiesta di riforma della stessa sentenza di primo grado avanzata dalle parti appellanti;

Ritenuto, altresì, di poter accedere ad accogliere la richiesta, pure formulata negli atti di appello, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le altre emittenti inserite nella graduatoria per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2022, autorizzandola con la modalità della notificazione per pubblici proclami sul sito *web* istituzionale del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Stimato di poter compensare tra tutte la parti le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

1) dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 7441/2023 e 7304/2023 al ricorso n. R.g. 7303/2023;

- 2) accoglie la domanda cautelare proposta ai soli fini della fissazione dell'udienza di merito che indica nella data del 18 gennaio 2024;
- 3) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- 4) dispone la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Toschei

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO